



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.23/ 18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Francesco de Beaumont, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 24 aprile 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Edgardo Nannini (lic. conc. n. 343919; lic. assist.mecc. n. 343917 e n. 343914).

Fatto

Con atto del 6 marzo 2018 il Procuratore Federale ha deferito il licenziato Edgardo Nannini per violazione degli artt. 7 ed 8.1 R.S.N. per avere tentato di iscrivere il figlio minore Matteo, titolare di licenza internazionale, al Test collettivo organizzato per il 18/22 luglio sul circuito di Valencia (Spagna) utilizzando al fine una autorizzazione dell'ente di promozione A.C.S.I.

Ritualmente intimato per l'udienza del 24 aprile 2018, il sig. Nannini non è comparso, Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 e dell'ammenda in €. 1,000,00.

Motivi della decisione

L'avviso di fissazione dell'udienza e l'allegato atto di deferimento sono stati ritualmente notificati all'incolpato con raccomandata A.R., regolarmente pervenuta al suo domicilio (è irrilevante il fatto che egli non la abbia ritirata, essendosi compiuto il tempo di giacenza previsto dalla legge).

L'atto di deferimento non contiene una formale enunciazione del capo di incolpazione; ma dal suo complesso risulta chiaramente che il sig. Edgardo Nannini è stato deferito per violazione degli artt. 7 ed 8.1 R.S.N., per avere prestato adesione alla iniziativa del titolare della Team ADM sig. Renato Melchiorretto di iscrivere il minore Matteo Nannini, suo figlio, al Test collettivo organizzato sul circuito di Valencia (Spagna) per il 18/22 dicembre 2017 senza la necessaria autorizzazione di ACI Sport; adesione successivamente revocata prima che l'iscrizione fosse perfezionata.

Il riferimento del Procuratore Federale agli artt. 7 ed 8.1 R.S.N. copre tutta l'area di rilevanza del comportamento contestato: l'art. 7 richiama, infatti, il dovere del licenziato di osservare i regolamenti A.C.I. e l'art. 8.1 il suo dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà. Nella specie viene, infatti, in considerazione la inosservanza della disposizione dell'art.191 R.S.N., ai cui sensi la licenza internazionale rilasciata da A.C.I. consente la partecipazione a gare internazionali solamente se il suo titolare ne abbia ottenuto dall'A.C.I. speciale autorizzazione; e la inosservanza del principio di correttezza e lealtà, perché la iscrizione è stata tentata sulla base di una autorizzazione emessa non dall'A.C.I. ma dalla A.C.S.I., ente di promozione non convenzionato con l'A.C.I. e, pertanto, non legittimato al riguardo ed operante, sul punto, in violazione delle competenze dalla legge riservate all'A.C.I..

In punto di fatto va rilevato che non vi sono in atti prove sufficienti per ritenere che l'incolpato abbia dato alla Team ADM l'incarico di iscrivere suo figlio alla manifestazione sopra detta. Se pure è difficile ipotizzare che la Team ADM abbia assunto l'iniziativa di procurarsi la documentazione necessaria e di contattare



l'organizzatore spagnolo di propria iniziativa, è certo che l'operazione è stata curata esclusivamente dalla Team ADM, interessata al giovane conduttore ed al suo passaggio dal karting alle gare di formula 4; e che il sig. Edgardo Nannini se ne è estraniato ben prima che fosse portata a compimento: non risulta, infatti, un suo formale consenso, né il versamento da parte sua di tasse di iscrizione. L'iscrizione, di fatto, non si è perfezionata, avendo l'organizzatore spagnolo rilevato la inidoneità della autorizzazione A.C.S.I. al riguardo.

Ciò premesso, sembra al Collegio che l'addebito contestato debba essere escluso. Gli elementi acquisiti non consentono, infatti, di ritenere che il Nannini abbia mai assunto in ordine alla partecipazione del figlio Matteo una effettiva decisione ed un effettivo impegno, sembrando piuttosto che si sia limitato a prenderne in considerazione la possibilità, salva successiva valutazione negativa del relativo progetto: valutazione negativa che potrebbe essere sopravvenuta in ragione delle difficoltà insorte per la inefficacia della pseudo-autorizzazione A.C.S.I., ma anche per il timore (come egli afferma) della pericolosità di un test collettivo con autovetture delle quali il figlio non aveva adeguata esperienza.

Sotto altro profilo vale la pena di osservare che la violazione del dovere di lealtà presupporrebbe la consapevolezza dell'incolpato di agire in contrasto con i fini, o con gli interessi o con le prerogative dell'A.C.I.: il che, trattandosi di un test ed avuto riguardo al fatto che l'iniziativa era stata assunta non dalla A.C.S.I. ma dalla Team ADM (associazione alla quale il giovane Matteo faceva capo per la sua attività sportiva), appare del tutto improbabile.

Va ancora rilevato che, una volta esclusa in punto di fatto la violazione del dovere di lealtà, si porrebbe comunque nella specie il problema della configurabilità dell'illecito quanto alla inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione con licenza inidonea (per difetto di autorizzazione A.C.I.): di un illecito, cioè, che si sarebbe perfezionato solamente con la partecipazione alla competizione, rispetto al quale non sembra possibile configurare un tentativo di per sé sanzionabile. Il tentativo, infatti, non è figura generale del diritto sanzionatorio; la sua punibilità presuppone una espressa previsione, nel rispetto del principio di legalità; non è configurabile rispetto agli illeciti di mera condotta; la volontaria desistenza del soggetto agente avrebbe rilevanza scriminante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, pronunciando nei confronti del licenziato Nannini Edgardo (licenza n. 343919), dichiara escluso l'addebito.

Coì deciso in Roma il 24 aprile 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)